

REGOLAMENTO (CE) N. 2494/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1994

relativo alla fornitura di olio d'oliva destinato alle popolazioni della Georgia e dell'Armenia conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, del Kirghizistan e del Tagikistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione⁽²⁾ recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1999/94, in particolare all'articolo 2, paragrafo 3, dispone che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati possano vertere sui quantitativi di prodotti di base da prelevare dalle scorte d'intervento a pagamento della fornitura e, se del caso, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, a pagamento delle spese di trasformazione, di condizionamento e di marcatura;

considerando che è opportuno indire una gara per la fornitura di 3 000 tonnellate di olio d'oliva;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la fornitura di 3 000 tonnellate nette di olio d'oliva, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 2065/94 e, in particolare, all'articolo 2, paragrafi da 1 a 3.

Articolo 2

1. La fornitura comprende:

- a) la consegna, fob stiva della nave, del prodotto indicato nell'allegato I nel porto di Atene (il Pireo);
- b) il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

Il prodotto dev'essere tenuto a disposizione per l'imbarco a partire dal 28 novembre 1994.

2. I prodotti da prendere in carico presso l'organismo d'intervento saranno messi a disposizione dall'organismo

d'intervento greco e dovranno essere ritirati dai depositi nell'ordine stabilito nell'allegato II.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/94 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

FEAOG-Garanzia.
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05
Rue de la Loi 120
B-1049 Bruxelles

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 24 ottobre 1994 alle ore 17,00 (ora di Bruxelles).

2. L'offerta del concorrente deve indicare il quantitativo di olio d'oliva (extra-vergine più lampante) da prelevare sulle scorte d'intervento menzionate nell'allegato II a pagamento della fornitura; si tratta della quantità necessaria a coprire tutte le spese della fornitura stessa, quale definita all'articolo 2, sino alla fase di consegna prevista.

L'offerta dev'essere espressa in tonnellate di olio d'oliva (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito.

3. In deroga all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2065/94, la cauzione di gara è fissata a 120 ECU/t di olio d'oliva.

4. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 2 300 ECU/t di olio d'oliva (prodotto finito) e deve essere costituita in moneta nazionale.

5. Le cauzioni previste ai paragrafi 3 e 4 devono essere costituite in favore della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 4

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2065/94, dev'essere conforme al facsimile riprodotto nell'allegato III.

*Articolo 5*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.